

9751

15

Discipline DA REGISTRAZIONE
39741 AL N. 6541 DEL D.P.R. 26-10-1972
N. 6541 Art. 2 e 5 Tab. All. B)
MATERIA: Discipline

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1500-3027/81

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ud. del 18.11.82

SEZIONI UNITE CIVILI

Dec. il 22.11.82

Composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe MIRABELLI Primo Presidente

ex 2090

" Renato GRANATA Presidente di Sez.

" Franco BILE

" Andrea VELA

" Gaetano LO COCO

" Giuseppe SCANZANO

" Giuseppe MENICHINO

" Giuseppè GATURANI Relatore

" Michele MAIELLA

Consiglieri

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 89741

Luigi Callorani

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al N. 1500 del Ruolo Generale
per gli affari civili per l'anno 1981, proposto

D A

805 De Matteo Giovanni, elett. te dom. to in Roma, Piazza
della Libertà n. 13, presso gli avv. ti Aldo Piras e
Giovanni Motzo che lo rappresentano e difendono ,
giusta delega in calce al ricorso

RICORRENTE

16
C O N T R O

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Mi-
nistro pro-tempore, nonché per quanto occorra, il
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona
del suo Legale Rappresentante pro-tempore, elett.te
dom.ti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresen-
ta e difende ope legis

CONTRORICORRENTI

Nonché C O N T R O

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, giusta ordinanza del 9.7.1981

INTIMATO

E sul secondo ricorso, scritto al N. 3027 del Ruolo
Generale per gli Affari Civili per l'anno 1981, pro-
posto

D A

DE Matteo Giovanni, elett.te dom.to in Roma, P.zza
della Libertà, n. 13, presso lo studio degli avv.ti
Aldo Piras e Giovanni Motzo, che lo rappresentano
e difendono, giusta delega in calce al ricorso

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Mi-
nistro in carica, e per quanto occorra, il CONSIGLIO



17

SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, elett. te. dom. ti. in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende in

Nonché: CONTROCORRENTI

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta ordinanza del 9 luglio 1981.

INTIMATO

Avverso l'ordinanza del Consiglio Superiore della Magistratura - Sezione Disciplinare - emessa il 22.11.1980; ricorso n. 1500/81;

Per l'annullamento del D.P.R. del 2.12.1980, ricorso n. 3027/81;

Udita, nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 18 novembre 1982, la relazione della causa svolta dal

Cons. Rel. Caturani; Uditi gli avv. ti Piras- Motzo e Carafa;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Aldo Corasaniti, Avvocato Generale presso la Corte

Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la nullità della decisione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura, in

conseguenza della decisione della Corte Costituzionale



Luigi Calvanese

le del 1981.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 14 novembre 1980 il Ministro di Grazia e Giustizia chiedeva al Consiglio Superiore della Magistratura di sospendere provvisoriamente il Dr. Giovanni De Matteo, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art.31 comma 3 del r.d.l. 31 maggio 1946 n.511, poichè imputato di rivelazioni di segreti di ufficio (art.326 c.p.) e di omissione di atti di ufficio (art.328 cp), per fatti che sarebbero stati commessi nel periodo in cui esercitava le funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, reati per i quali il procuratore della Repubblica di Bologna aveva notificato all'imputato ordine di comparizione, e perchè la gravità delle imputazioni non consentiva, a parere del Ministro, ^{per} ~~per~~ il prestigio dell'ordine giudiziario, la continuazione delle delicate funzioni di presidente di sezione della Corte di Cassazione.

La Sezione disciplinare, acquisite le giustificazioni scritte presentate dal Dr. De Matteo, emetteva ordinanza in data 22 novembre 1980, con la quale disponeva la sua sospensione



provvisoria dalle funzioni e dello stipendio,,
attribuendogli un assegno alimentare pari a
due terzi dello stipendio.

-5-

Contro la ordinanza, comunicata il
16 dicembre 1980, il Dr. De Matteo ha proposto ri-
corso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne con atto notificato il 30 gennaio 1981 al
Consiglio Superiore della Magistratura ed al Mi-
nistro di Grazia e Giustizia, svolgendo tre mo-
tivi e proponendo una istanza di sospensione
del provvedimento impugnato.

Nel frattempo il 2 dicembre 1980
il Presidente della Repubblica emetteva decreto
con il quale vista la predetta ordinanza della
Sezione disciplinare del 22 novembre 1980, sulla
proposta del Ministro, disponeva la sospensione
del Dr. De Matteo dalle funzioni e dallo stipen-
dio a decorrere dal 22 novembre 1980 e la attri-
buzione allo stesso di un assegno alimentare
nella stessa misura indicata nell'ordinanza.

Contro questo decreto il Dr. De Mat-
teo ha proposto altro ricorso con atto notifica-
to il 4 aprile 1981 al Consiglio Superiore e al
Ministro, svolgendo quattro motivi, e proponendo
analoga istanza di sospensione del provvedimento



19

funzione Cokerani

impugnato.

Ad entrambi i ricorsi hanno resistito con controricorsi il Ministro e il Consiglio.

Con ordinanza del 9 luglio 1981 queste Sezioni Unite hanno disposto l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione dei ricorsi al Procuratore Generale presso questa Corte.

Il ricorrente vi ha provveduto in data 21 luglio 1981.

Con ordinanza del 19 febbraio 1982 n.170, ~~venivano~~ riuniti i ricorsi, veniva rimessa, ritenutane la non manifesta infondatezza, alla Corte Costituzionale, la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art.23 comma 2 della legge 24 marzo 1958 n. 195, come sostituito dall'art.3 della legge 22 dicembre 1975 n.695, in relazione agli art.3 comma 1,104, comma 4,107 comma 3 Cost; norme riflettenti la disciplina della composizione della Sezione disciplinare del Consiglio e sospeso in giudizio.

In seguito alla pubblicazione della sentenza n.87 del 1982 con cui la Corte Co-

Ro



stituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.23 comma 2 della legge n.695 del 1975, veniva nuovamente fissata l'udienza odierna per la discussione dei ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il ricorso proposto contro il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1980 che, vista la ordinanza della Sezione Disciplinare 22 novembre 1980, ha disposto la sospensione del Dr. De Matteo dalle funzioni e dallo stipendio a decorrere dal 22 novembre 1980 e la attribuzione allo stesso di un assegno alimentare nella stessa misura indicata nell'ordinanza, deve sciogliersi la riserva formulata nell'ordinanza delle Sezioni Unite 19 febbraio 1982 n.170 che sollevò la questione di costituzionalità di cui in narrativa.

Si tratta in sintesi di stabilire se debba o meno ritenersi ammissibile in questa sede il ricorso proposto anche nei confronti del suddetto provvedimento.

La tesi della inammissibilità del ricorso fu sostenuta dalle Sezioni Unite con la sentenza 23 giugno 1971 n.1983, la quale statui

21

Luigi Cottone



che l'a.g.o. è carente di giurisdizione a pronunciare l'annullamento o la revoca del decreto presidenziale che recepisce e dà attuazione alle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, per la natura di atto amministrativo di tale provvedimento.

22

Questo indirizzo tuttavia non può essere confermato in questa sede, alla luce di quanto stabilisce in materia di impugnativa contro i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura l'art.17 della legge 24 marzo 1958 n.195.

Il primo comma della norma anzidetta - il quale dispone che i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura con decreto del Presidente della Repubblica o nei casi previsti dalla legge con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia - è stato dichiarato costituzionalmente legittimo dalla sentenza 23 dicembre 1963 n.168 della Corte Costituzionale in riferimento all'art.105 Cost., dato il carattere sostanzialmente amministrativo dei provvedimenti stessi, i quali bene possono essere emessi nei confronti dei magistra



ti, in quanto ai medesimi, salve le garanzie di indipendenza, sono applicabili i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e non potendo la Magistratura ritenersi avulsa dallo ordinamento generale dello Stato.

La Corte Costituzionale, inoltre con sentenza 14 maggio 1968 n.44 ha dichiarata non fondata la questione di costituzionalità della norma contenuta nell'art.17 comma 2 della legge citata che ammette il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati, adottati in conformità alle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura con decreto del Presidente della Repubblica, in riferimento agli artt.24 comma 1, 100 comma 1, 102 comma 2, 103, 104 e 105 Cost.

La Corte Costituzionale, dopo di avere interpretato tale disposizione nel senso di ritenere deducibili tanto i vizi propri del decreto presidenziale quanto quelli inerenti alla deliberazione consiliare - di fronte alla doglianza dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'art.17 comma 2 limiterebbe l'impugnativa avanti al Consiglio di Stato solo ai vizi relati



vi agli atti emenati dagli organi dell'esecutivo, non già agli altri costituiti dalle statuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ha osservato nella motivazione che, mettendo a raffronto i primi due commi dell'art. 17, si rileva che i "provvedimenti" cui ha riguardo il secondo comma sono quegli stessi considerati dal comma precedente,

24

Essi risultano tanto dalle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura quanto dal decreto che le adotta, sicchè il ricorso cui generalmente la disposizione fa riferimento non può non assumere a suo oggetto sia l'una che l'altra parte dei provvedimenti stessi.

Orbene, ad una identica conclusione deve pervenirsi - come incidentalmente ritenuto dalla Corte Costituzionale nella motivazione della accentata sentenza - per i provvedimenti emessi dal Consiglio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17, in materia disciplinare.

Questa, tenuto conto della particolare delicatezza degli interessi coinvolti nel procedimento che incidono direttamente sulla carriera del magistrato, è stata integral



25

mente devoluta in sede di impugnazione alle Sezioni Unite, che possono quindi conoscere delle doglianze relative sia al provvedimento della Sezione Disciplinare (ordinanza o sentenza) sia al decreto del Capo dello Stato, dovendo ad entrambi riconoscersi natura di atti giurisdizionali.

Pertanto i ricorsi del Dr. De Matteo devono ritenersi ammissibili anche per la parte che concerne il provvedimento del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1980.

Ciò premesso, la Corte Costituzionale, con sentenza del 1982 n.87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.23 comma 2 della legge 22 dicembre 1975 n.695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possono essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorchè non esercitino le rispettive funzioni".

Senonchè, nel caso in esame, nelle more del giudizio di cassazione il Dr. Giovanni De Matteo è stato collocato a riposo, come risulta dai ruoli di anzianità del personale della Magistratura, per modo che, alla avvenuta cessa-

Giuseppe Colonna



zione del rapporto di servizio con l'amministrazione in pendenza del giudizio disciplinare, si è verificata una causa (sopravvenuta) di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (S.V. 11 novembre 1974 n.3498; 1 luglio 1980 n.4120).

26

Ne consegue che, mentre la accennata pronuncia di incostituzionalità delle norme riflettenti la composizione della Sezione Disciplinare dovrebbe condurre alla emanazione di una sentenza di cassazione con rinvio, affinché la Sezione Disciplinare, nuovamente costituita secondo la composizione costituzionalmente legittima, desse nuovamente corso agli atti del procedimento disciplinare e nei confronti dell'incolpato, la nuova situazione giuridica determinatasi in seguito al collocamento a riposo del ricorrente, conduce ad una sentenza di cassazione senza rinvio.

Come le Sezioni Unite hanno già sottolineato con la sentenza 1 luglio 1980 n.4120 cit. invero, l'impiegato non fa valere nel procedimento disciplinare un suo interesse di carattere generale, riferito alla sua persona nella totalità delle sue espressioni, ma solo



l'interesse specifico a non subire sanzioni che incidono in modo concreto sullo svolgimento del rapporto di servizio.

E poichè questa incidenza della sanzione può verificarsi solo quando il rapporto non sia esaurito, non è configurabile un interesse giuridico delle parti (neanche di carattere morale) alla definizione del procedimento disciplinare dopo la cessazione del rapporto di servizio.

Pertanto, diversamente dall'altra causa di annullamento che esplica i suoi effetti all'interno del procedimento disciplinare e che si conclude con una pronuncia di cassazione per nullità del provvedimento impugnato per vizi relativi alla costituzione del giudice (art.158 cpc corrispondente all'art.185 n.1 c.p.p.), la quale implica che poi il procedimento disciplinare riprenda nuovamente il suo corso, una volta eliminata la causa di nullità, il sopravvenuto collocamento a riposo del magistrato, facendo venir meno lo stesso interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento disciplinare, esplica i suoi effetti giuridici sul processo in maniera ben più ampia e pene-

27

Luigi Cottarelli



trante.

In questo caso, infatti, le Sezioni Unite, dando atto del sopravvenuto difetto di interesse, escludono definitivamente la ulteriore possibilità del procedimento disciplinare il quale non ha più modo di esplicitarsi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, *onde* la pronuncia è di cassazione senza rinvio.

28

Il che è applicabile - come le Sezioni Unite hanno già statuito (sent. 11 novembre 1974 n. 3498) - anche quando il provvedimento del Consiglio Superiore impugnato in questa sede sia di sospensione cautelativa dalle funzioni e dallo stipendio a carico del magistrato.

Infatti trattasi di un atto che, nonostante la sua formale autonomia soprattutto ai fini della sua impugnabilità rispetto al procedimento penale ed a quello disciplinare, è tuttavia necessariamente collegato a tali procedimenti e per la sua stessa natura è immediatamente produttivo di effetti giuridici.

Esso pertanto, (diversamente dalla sentenza della Sezione disciplinare la cui efficacia è sospesa in pendenza del giudizio di cas-



29

sazione ed art.17 ultimo comma della legge 1958 n.195 ed il cui annullamento in questa sede ha efficacia ex nunc) viene annullato con effetti ex tunc sin dal momento della sua emanazione, con conseguente restitutio in integrum del magistrato che ne era stato colpito.

Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per compensare tra le parti (art.385 cpc)

P.Q.M.

La Corte : pronunciando sui ricorsi, cassa senza rinvio i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 22 novembre 1982.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
oggi - 5 FEB 1983
IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26-10-1972
N° 634 (Art. 2 e 5 Tab. All. B)

MATERIA: Disciplina

E' copia conforme all'originale



30

Consiglio Superiore della Magistratura

Sezione Disciplinare

Prot. N. 1374

Roma, 21 FEB. 1983

197

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

OGGETTO: Dott. Giovanni DE MATTEO, già presidente di sezione della Corte di Cassazione.

All'On. Le Sig. MINISTRO
per la Grazia e Giustizia

R O M A

Le comunico che il ricorso proposto alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dal dott. Giovanni DE MATTEO, avverso l'ordinanza 22 novembre 1980 della Sezione Disciplinare, è stato cassato senza rinvio con sentenza 22 novembre 1982 dalla medesima Corte, depositata in cancelleria il 5 febbraio 1983.-

IL PRESIDENTE
(Giancarlo De Carolis)

F.to G. De Carolis